

BANDO 2025

PICCOLI NEGOZI DI VICINATO

PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

Bando per l'assegnazione di contributi agli esercizi commerciali per la riqualificazione e/o allestimento di punti vendita ai fini della promozione turistica del territorio e della valorizzazione dei prodotti locali

1. FONTE NORMATIVA

Lo scopo che persegue il Consorzio BIM Chiese (statuto, art.2, comma 1) consiste nel contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, tra cui, promuovere e svolgere attività volte a sostenere l'economia del territorio, il rafforzamento delle imprese esistenti, promuovere e sostenere l'economia locale mediante adozione di regolamenti e/o bandi per la concessione di benefici economici nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Il presente bando è assunto dal Consorzio BIM Chiese in attuazione della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale), art. 1, in particolare, la promozione di un migliore assetto funzionale degli insediamenti commerciali, la possibilità di approvvigionamento al servizio di prossimità, la valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree montane, la valorizzazione delle produzioni tradizionali, ed infine la valorizzazione della integrazione della funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico provinciale favorendo la sua integrazione con l'offerta turistica.

2. FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il Consorzio BIM Chiese intende incentivare e sostenere l'attività dalla piccola e media imprenditoria locale esercente attività commerciale permanente in forma di piccolo esercizio di vicinato a favore della comunità locale, mediante assegnazione di contributi economici in conto capitale a fondo perduto per l'allestimento di punti vendita che favoriscano ed incentivino la valorizzazione dei prodotti locali.

Il Consorzio BIM Chiese con questo bando intende perseguire il fine strategico di incentivare la **“rigenerazione ed attrattività urbana”** dei piccoli centri abitati, incentivando interventi di miglioramento dell'arredo dei negozi, contrastando l'obsolescenza dei locali e la scarsa attrattività turistica, puntando alla valorizzazione e riqualificazione dei punti vendita. La gradevolezza e l'aspetto innovativo e curato dei punti vendita concorrerà, da un lato, a migliorare la percezione del servizio e dell'ambiente urbano in cui è incardinato, e dall'altro migliorerà la promozione dei prodotti locali commercializzati e proposti alla comunità, migliorandone la percezione anche ai fini turistici.

In altri termini, con questo bando si mira a ringiovanire e “svecchiare” l’aspetto dei piccoli negozi di vicinato, incentivarne l’appeal, favorire l’accesso degli utenti e la vendita dei prodotti ivi commercializzati, con particolare attenzione per la valorizzazione dei prodotti locali.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

3.1 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente bando le imprese esercenti attività commerciale di punti vendita di piccolo vicinato¹, situati nei comuni del Consorzio BIM Chiese, che siano riconducibili ai settori merceologici alimentare e misto.²

2. Nello specifico, è legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando l’impresa che alla data di scadenza del bando abbia sede operativa nei Comuni di Sella Giudicarie, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la sola frazione di Tiarno di Sopra).

3.2 REQUISITI

Per la concessione del contributo previsto dal presente bando il soggetto richiedente deve:

- a) essere una micro, piccola o media impresa³;
- b) essere iscritto nel Registro delle imprese della provincia di Trento;
- c) avere la sede operativa nei comuni aderenti al Consorzio BIM Chiese secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3.1;
- d) non avere in corso procedure concorsuali e non essere considerato in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- e) di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, oppure di averli tempestivamente e correttamente restituiti o bloccati in un conto così come richiesto (clausola Deggendorf);
- f) che l’impresa è in regola al 31/12 dell’anno precedente con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune dove ha la sede;
- g) che l’impresa non si trova in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono agevolabili attraverso il presente bando gli **interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi funzionali ad attività esistenti, ovvero interventi di riqualificazione, ammodernamento ed abbellimento di spazi esistenti finalizzati alla realizzazione di un**

¹ Art. 3, comma 1, lett. b) della l.p. 17/2010

² Art. 4 l.p. 17/2010

³ “Micro, piccole e medie imprese” (PMI): le imprese che rientrano nella definizione e che possiedono i parametri dimensionali stabiliti nella direttiva UE n. 2003/361/CE, nell’allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 recepita con il DM del 18 aprile 2015: microimpresa (azienda con massimo 9 dipendenti e ricavi massimi/attivo bilancio di €2 milioni) - piccola impresa (azienda con dipendenti tra 10 e 49 e ricavi massimi/attivo di bilancio di € 10 milioni) – media impresa (azienda con dipendenti tra 50 e 250 e ricavi massimi € 50 milioni o attivo di bilancio massimo di € 43 milioni)

punto vendita di prodotti locali (riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo).

2. A titolo esemplificativo si tratta di interventi legati all'ammodernamento dei locali, la realizzazione di showroom e/o punti vendita per la vendita dei beni prodotti del settore agroalimentare locale, o di artigianato e/o manifattura locale, di interventi di rifacimento e ammodernamento e riqualificazione delle vetrine (serigrafie, corpi illuminanti, impianto elettrico), degli spazi interni (rifacimento pareti in cartongesso, controsoffitto), delle insegne, delle attrezzature funzionali all'attività (espositori, scaffalature, mobile bancone cassa, pannelli fonoassorbenti). Le voci di intervento qui indicate sono a carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.
3. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi volti alla mera sostituzione degli elettrodomestici, qualora non risultino inseriti in un più ampio intervento di riqualificazione e/o di ammodernamento.

ART. 5. SPESE AMMISSIBILI

ART. 5.1 ASPETTI GENERALI

1. Gli investimenti agevolati devono:
 - a) risultare inclusi nelle iniziative ammissibili previste al precedente punto 4;
 - b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
 - c) riferirsi a beni di proprietà, in locazione da privati ovvero in convenzione con il Comune proprietario dell'immobile;
 - d) essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dal presente bando.

ART. 5.2 - SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

5.2.1. Investimenti immobiliari

1. Ai fini del presente bando rientrano tra gli investimenti immobiliari ammissibili:
 - spese per opere di tipo immobiliare comprensive di finiture e impianti inerenti alla ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento degli immobili (incluse le sistemazioni esterne) destinati alle iniziative ammissibili;
 - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima di € 5.000,00 degli investimenti immobiliari previsti.
2. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a condizione che:
 - le opere oggetto di contributo siano realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
 - vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte;
 - l'immobile oggetto degli investimenti ammessi ai sensi del presente punto sia di proprietà del soggetto beneficiario, ovvero concesso in locazione ovvero in concessione dal titolare del diritto reale sul medesimo.

ART. 5.2.2 Investimenti mobiliari

1. Rientrano tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative all'acquisto di mobili, arredi e attrezzature funzionali all'intervento.
2. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

ART. 5.3 - SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, nonché gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie).
2. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - beni di prezzo unitario inferiore a 500 euro, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 3;
 - materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;
 - beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.) rispetto all'intervento finanziato;
 - beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
 - attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.);
 - beni mobili usati;
 - beni immateriali pagati tramite royalties;
 - beni noleggiati ai propri clienti.
3. I beni aventi prezzo unitario inferiore a 500 euro sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita ad uno o più locali), di importo almeno pari a 500 euro risultante da un unico documento fiscale.

ART. 6. CONTRIBUTO ASSEGNABILE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Il contributo economico concesso a fronte di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, a copertura dei costi ammissibili, è cumulabile con il contributo provinciale erogato a titolo di de minimis e/o de minimis SIEG e con altri aiuti pubblici concessi per le stesse spese alle quali si riferiscono entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa al c.d. de minimis.
2. Il contributo previsto dal presente bando è concesso a titolo di de minimis su di cui al Regolamento UE n.2023/28324, nel rispetto del tetto di € 300.000,00 nell'arco di un triennio, determinato tenendo conto di tutti i contributi percepiti a tale titolo dall'impresa.

⁴ Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

3. Il contributo è cumulabile con altri contributi purchè non erogati per la copertura delle stesse spese oggetto di contributo ai sensi del presente bando.
4. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione e sono da intendersi quale “contributo in conto capitale”.

ART. 6.1 - LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Per ciascuna tipologia di intervento ammissibile a contributo sono specificamente individuati i criteri di determinazione del contributo e l'ammontare massimo dello stesso, che non potrà in ogni caso superare l'80% dell'importo dell'effettiva spesa sostenuta ed ammessa.
2. È concesso un contributo in regime de minimis, nella misura dell'80% dell'importo dell'effettiva spesa sostenuta ed ammessa.
3. Ai fini della determinazione del contributo sono individuati i limiti di spesa minima e massima indicati nella tabella seguente.

| | LIMITE MINIMO SPESA AMMESSA | LIMITE MASSIMO SPESA AMMESSA |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| a) realizzazione di nuovi spazi | 20.000,00 | 100.000,00 |
| b) riqualificazione e abbellimento di spazi esistenti | 30.000,00 | 80.000,00 |

4. Le spese ammesse a contributo sono solamente quelle risultanti da fatture emesse in data successiva rispetto alla data di pubblicazione del bando.
5. Qualora la spesa documentata in sede di rendicontazione risulti essere inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà rideterminato in misura proporzionale alla minore spesa.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese (TN) utilizzando l'apposito modulo, reperibile presso il Consorzio o sul sito internet www.bimchiese.tn.it-Sezione Bandi Contributi su cui apporre la marca da bollo, salvo esenzioni.
2. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta in questo articolo.
3. Il termine per la presentazione delle domande è:

MARTEDI 30 SETTEMBRE 2025 ore 12.00

4. La domanda potrà essere:

- a) compilata **ON LINE** sul sito www.bimchiese.tn.it-Sezione Bandi e Contributi. Per accedere alla compilazione della domanda è necessario dotarsi di SPID. La domanda compilata on line è trasmessa in tempo reale alla PEC del Consorzio.
- b) spedita mediante **P.E.C** esclusivamente all'indirizzo bimdelchiesecondino@legalmail.it, inoltrata da un indirizzo PEC. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato ma la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto richiedente. Qualora si faccia inoltro plurimo della domanda e del materiale ad essa allegato, fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda.
5. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo alla PEC del Consorzio BIM Chiese.
6. E' fatto divieto allegare documentazione in formato compresso (per esempio formato *.zip, *.rar, ed altri), pena irricevibilità della domanda.
7. Nel caso di impianti condivisi, il preventivo potrà essere unico e cointestato tra tutti i richiedenti del contributo. La fatturazione dell'impianto dovrà essere intestata separatamente ad ogni richiedente e dovrà indicare in modo univoco l'oggetto dell'intervento per il quale è stata presentata la domanda. Il contributo sarà versato al soggetto delegato a presentare la domanda per conto terzi.
8. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.
9. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.
10. Il Consorzio potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa.

ART. 8 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Il modello della domanda di contributo contiene una parte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- a) generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) dati catastali identificativi del fabbricato oggetto dell'intervento;
- c) di essere titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento, oppure di avere un contratto di locazione ad uso commerciale oppure di essere concessionario dell'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale, come da contratto _____ sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
- d) che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento è di tipo _____;
- e) che in base al contratto di locazione/concessione ha diritto di apportare migliorie all'immobile in modo autonomo senza necessità di previa autorizzazione del proprietario, oppure che in

- base al contratto di locazione ha diritto di apportare migliorie all'immobile in modo autonomo previa autorizzazione del proprietario, che si allega;
- f) che non sono state ottenute, in ordine all'intervento di cui alla presente domanda, altre forme pubbliche di contribuzione;
 - g) di aver in essere una polizza assicurativa le cui coperture esistenti sono state adeguate alle previsioni del Decreto Ministeriale nr. 18/2025 che prevede l'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per le imprese (verificabili su richiesta);
 - h) di eleggere l'indirizzo di posta elettronica indicato quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura attivata con la presente domanda, dispensando il Consorzio BIM Chiese da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni da parte del beneficiario.
2. Il responsabile di procedimento potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, anche diversa da quella espressamente menzionata dal presente bando, fissando un termine per la presentazione della stessa.

ART. 8.1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente (se la domanda è trasmessa via PEC);
 - b) quadro economico dell'intervento complessivo, indicante in modo analitico e dettagliato delle singole voci di spesa e relativo costo, con indicazione dell'IVA dovuta;
 - c) copia delle autorizzazioni richieste, se prescritte;
 - d) foto a colori dei locali interessati prima dei lavori;
 - e) restituzione grafica (*rendering*) dell'intervento che si intende realizzare;
 - f) dichiarazione di autorizzazione all'intervento del proprietario, se necessaria in base al contratto di locazione/concessione (*qualora necessario*).
2. Nel caso in cui la predetta documentazione sia agli atti di altre pubbliche amministrazioni o dell'amministrazione provinciale, il soggetto richiedente è tenuto a segnalarlo al Servizio competente, il quale provvederà ad acquisirla d'ufficio. Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

ART. 9 – GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E CRITERI

1. Le domande sono ammesse a contributo dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza del bando medesimo.
2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria determinata.
3. E' condizione di ammissibilità a contributo la sussistenza di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da eventi catastrofali alla data di presentazione della domanda di contributo;
4. La graduatoria sarà redatta nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle domande.

5. Ha diritto di priorità all'accesso al contributo di cui al presente bando il richiedente che non abbia presentato alcuna domanda per il medesimo bando negli ultimi 5 anni.
6. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di disporre l'integrazione dello stanziamento a bilancio.
7. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio BIM del Chiese fino all'avvenuta approvazione della graduatoria.
8. In caso di incapienza di fondi, sarà data priorità ad una domanda per ogni comune, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
9. Le iniziative relative alle domande presentate sul presente bando devono essere avviate a far data dal 1° gennaio dell'anno solare di adozione del bando, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
10. Le iniziative si intendono avviate, fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14 per i contributi concessi ai sensi di detto regime⁵ prendendo a riferimento le seguenti disposizioni:
 - a) gli investimenti mobiliari e quelli relativi all'installazione di impianti non compresi negli investimenti immobiliari, si intendono iniziati nel giorno dell'emissione della fattura;
 - b) le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, si intendono iniziate nel giorno indicato nella dichiarazione di inizio lavori desumibile dalla documentazione presentata ai sensi della normativa urbanistica vigente oppure in assenza da una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.

ART. 10. MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Qualora, **prima del provvedimento di concessione**, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario darne tempestiva comunicazione al RUP e presentare la documentazione eventualmente richiesta dal RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, il RUP ne sollecita la presentazione entro un successivo termine massimo di 10 giorni, decorsi inutilmente i quali è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.
3. Qualora, **dopo il provvedimento di concessione**, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario darne tempestiva comunicazione al RUP e presentare la documentazione eventualmente richiesta dal RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di cui al comma 3 dovrà essere presentata da parte del soggetto subentrante la dichiarazione di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo, entro il medesimo termine fissato dal comma

⁵ Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2, punto 23 del Regolamento 651/2014).

3.

5. Decorso il termine indicato al comma 3, il RUP sollecita la presentazione entro un successivo termine massimo di 10 giorni, decorsi inutilmente i quali è disposta la revoca del contributo accordato ed eventuale sua restituzione, qualora già liquidato.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

1. La concessione del contributo di cui al presente bando comporta l'obbligo:

a) di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:

a.1 beni immobili: 10 anni;

a.2 altri beni mobili: 3 anni.

In caso di contratto di locazione ovvero di concessione, l'impegno di cui al presente comma deve essere assunto anche dal proprietario dell'immobile.

2. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1 la cessazione dell'attività con interruzione del servizio anche in dipendenza di procedure concorsuali.

3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.2.

4. I termini decorrono dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

5. Il beneficiario del contributo assume l'obbligo di esporre nei pressi dell'ingresso, visibile all'utenza, una targhetta contenente il logo del Consorzio BIM Chiese e la dicitura "Ammodernamento realizzato nell'anno... finanziato dal Bando piccoli negozi di vicinato promosso dal Consorzio BIM Chiese" che renda nota la concessione del finanziamento del Consorzio BIM Chiese per la riqualificazione dell'esercizio. Il fac-simile della targhetta (misure e testo) sarà fornito dal Consorzio BIM Chiese.

5. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a). La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

6. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

7. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I lavori per i quali è stato richiesto il contributo ai sensi del presente Bando dovranno essere completati e rendicontati entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo.
2. Alla liquidazione del contributo concesso si provvederà a seguito di presentazione di domanda di liquidazione contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a. di aver ultimato l'impianto indicandone la data e la spesa complessiva effettivamente sostenuta;
 - b. di aver installato l'impianto a servizio dell'unità immobiliare identificata nella domanda;
3. Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Sintetica relazione descrittiva contenente l'elenco riepilogativo dei beni/opere realizzati;
 - b) documenti di spesa con attestazione di avvenuto pagamento effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento;
 - c) dichiarazione di conformità dell'eventuale impianto realizzato a regola d'arte rilasciata dall'installatore;
 - d) foto a colori dell'intervento realizzato;
 - e) fotografia a colori della targhetta posizionata sulla porta di ingresso, visibile all'utenza che renda nota la concessione del finanziamento del Consorzio BIM Chiese per la riqualificazione dell'esercizio.
 - f) dichiarazione conformità impiantistica (se si verifica il caso) di esecuzione a regola d'arte rilasciato dall'installatore;
 - g) copia documento d'identità del sottoscrittore (in caso di invio tramite PEC).
4. Al momento della liquidazione il RUP provvederà a rideterminare l'entità del contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato parametrato il contributo assegnato.

ART. 13 – ACCONTI

1. Il beneficiario del contributo economico ha la facoltà di chiedere un acconto sul contributo concesso fino a concorrenza della misura del 30% del contributo spettante. Tale richiesta dovrà essere motivata con esibizione di idonei documenti giustificativi della spesa da sostenere, coerenti con la documentazione allegata alla domanda di assegnazione del contributo medesimo.
2. Qualora in sede di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, questa risulti essere inferiore alla somma liquidata a titolo di acconto, il Consorzio BIM Chiese procederà al recupero delle somme liquidate in eccesso.

Art. 14 - CONTROLLI

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato anche a campione dall'ente istruttore.
2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il RUP ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni

nel termine fissato.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui al presente bando entro il termine fissato nella comunicazione di contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili è disposto il provvedimento di revoca.

Art. 15 - REVOCA

1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dall'art. 10, comporta:
 - a) la revoca totale dei contributi nel caso di beni mobili o di beni immobili quando l'inadempimento avviene prima della scadenza del quinto anno;
 - b) la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale nel caso di beni immobili quando l'inadempimento avviene decorsi cinque anni.
2. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di destinazione dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati.
3. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati rispettivamente alla data di cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti dal bando.
4. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.
5. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

Art. 16 - DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI

1. Nei limiti stabiliti dalla disciplina europea è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui al presente bando con altri aiuti concessi da soggetti diversi dalla Provincia in relazione agli stessi costi ammissibili e fino all'ammontare massimo della spesa sostenuta. E' comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato.

Art. 17 - PROROGA E SOSPENSIONE

1. Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga o sospensione del termine per la rendicontazione, della durata massima di 12 mesi, da presentare entro il termine di rendicontazione, per fatti non imputabili al beneficiario ma dipendenti da cause oggettive e non prevedibili, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di rendicontazione originariamente previsti dal bando ovvero prorogati, il contributo verrà revocato.

3. Decorsi inutilmente i termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.
4. Nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.
5. Nel caso in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
6. La revoca totale o parziale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite.
7. Non sono considerate proroghe le modifiche dei termini decise autonomamente dall'ente concedente, ed applicate a tutte le domande ammesse a contribuzione.
8. I termini di rendicontazione fissati, od eventualmente prorogati, possono essere sospesi qualora il beneficiario non possa rispettare i termini a causa di:
 - i. liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria con parte il beneficiario e relativi all'intervento per il quale è stato concesso il contributo. La sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite;
 - ii. eventi oggettivamente non imputabili al beneficiario, validati dal RUP, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi o la rendicontazione (ad es. calamità naturali). La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

ART. 18 – PROCEDIMENTO

1. CONTENUTI INFORMAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:

Il domicilio digitale del Consorzio BIM Chiese è il seguente: bimdelchiesecondino@legalmail.it

L'unità organizzativa competente è l'Area Amministrazione Generale.

Il Responsabile del Procedimento, di seguito "RUP", è individuato con atto formale di nomina da parte del Segretario consortile. In caso di assenza di nomina, coincide con il Segretario consortile. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, secondo la normativa vigente, non direttamente accessibili con modalità telematica è l'Ufficio Protocollo.

I rimedi esperibili avverso il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono i seguenti:

- a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

2. **COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:** A seguito della ricezione della domanda di partecipazione il RUP darà comunicazione di avvio di procedimento indicando il numero di protocollo identificativo della domanda, la data di presentazione dell'istanza, e richiamerà l'art. 3 del bando dove sono indicate le informazioni previste dall'art. 12 l.241/90 e art. 25 l.p. 23/92.
3. **SOCCORSO ISTRUTTORIO:** Qualora riscontrasse carenza di qualsiasi elemento formale della domanda o degli allegati in essa richiamati, il RUP assegna al partecipante un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, specificando gli elementi mancanti o da chiarire. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa.
4. **CONCLUSIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA - COMUNICAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO:**
Qualora sussistano elementi di incertezza sulla valutazione dei requisiti di ammissione al bando, che lascino un **marginе di discrezionalità interpretative** sulla sussistenza dei requisiti di ammissione, prima della formale adozione del provvedimento negativo sarà garantito il contraddittorio in forma scritta tramite comunicazione tempestiva, a cura del RUP, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il partecipante potrà presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine. Qualora il partecipante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il RUP ne darà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
5. **CONCLUSIONE ISTRUTTORIA POSITIVA – COMUNICAZIONE AMMISSIONE A CONTRIBUTO:** Ad esito dell'istruttoria effettuata dal RUP sarà redatta una graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti dal presente bando, e verrà adottato il provvedimento di concessione del contributo da parte del segretario consortile sulla base dell'analisi tecnico-amministrativa delle domande effettuata dal RUP, il quale conterrà l'identificazione del beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini di esecuzione dell'intervento ammesso. Tale provvedimento sarà adottato entro 90 giorni decorrenti da giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Con comunicazione di concessione del contributo a ciascun beneficiario sarà altresì comunicato il codice CUP ed il codice COR-RNA che dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture e nelle ricevute di pagamento telematico. In allegato alla comunicazione di concessione del contributo sarà fornito al beneficiario il prospetto relativo alle spese ammesse e non ammesse al fine della richiesta di acconto e saldo finale del contributo. Le domande inserite in graduatoria ma risultanti non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili in bilancio saranno oggetto di provvedimento di non accoglimento ai sensi della l.p. n.23/92. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione del Consorzio BIM Chiese, nel provvedimento dovrà essere accertata l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento. **La graduatoria delle domande ammesse sarà pubblicata al seguente link <https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione>.**

6. FASE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO: La liquidazione del contributo economico assegnato sarà effettuata nei 90 giorni successivi alla presentazione della domanda di liquidazione, previa verifica della indicazione del CUP in ogni fattura ed in ogni prova di pagamento.
7. VERIFICHE: Il RUP, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.
8. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI: Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei beneficiari del contributo è previsto un controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese all'atto di presentazione della domanda o all'atto della richiesta di liquidazione del contributo. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate, mediante estrazione a sorte del campione corrispondente.
9. CONTROLLI SUGLI INTERVENTI: Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti ispettivi per mezzo di tecnico incaricato ai fini di verificare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole il soggetto richiedente/la persona che accede al bando delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese tel. 0465/621048, e-mail: info@bimchiese.tn.it PEC: bimdelchiesecondino@legalmail.it .

Designato al trattamento: RUP incaricato per il procedimento.

Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati per valutare l'ammissibilità al bando. I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità qui indicate in esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La base giuridica che sorregge il trattamento dei dati personali è costituita dal presente bando.

Conferimento dei dati personali: è obbligatorio. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.

Fonte dei dati personali: provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc).

Categoria dati personali i dati trattati sono dati comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale) e dati particolari/giudiziari strettamente funzionali alla partecipazione al bando.

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da parte del personale dipendente individuato o appositamente autorizzato. In ogni caso sarà

garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

È escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.

Destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche legittimate al trattamento. I dati saranno comunicati ad eventuali richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi qualora sussistenti le condizioni previste dalla legge.

Pubblicazione: E' prevista la diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla legge (art. 26 d.lgs. 33/2013 e l.r. 10/2014).

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:

- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti
- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- **opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale** (art. 21)

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 20 - DIVIETO DELLE C.D. "REVOLVING DOORS" – ART. 53, C.16-TER, D.LGS. 165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.165/2001 non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.